



07115-19

REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

composta da

Giacomo Paoloni	- Presidente	N. ord. sez. <u>57</u>
Stefano Mogini		UP 15/01/2019
Orlando Villoni	- Relatore	N. R.G. 37329/2018
Ercole Aprile		
Martino Rosati		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) , n. (omissis)

avverso la sentenza n. 8944/17 della Corte d'Appello di Roma del 14/11/2017

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita la relazione del consigliere, O. Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr.
C. Angelillis, che ha concluso per l'inammissibilità;
sentito il difensore del ricorrente, avv. (omissis) , che ha insistito
per l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Roma ha confermato quella emessa dal GIP del Tribunale di Roma il 07/05/2013 con cui (omissis) , nella sua qualità di Notaio, è stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno di reclusione oltre a quella interdittiva accessoria in relazione a una condotta di peculato continuato (artt. 81, 314 cod. pen.) avente ad oggetto somme per un ammontare di € 3.052.218,00 versate dai clienti e relative alla tassazione di atti da lui rogati, condotta attuata mediante versamento all'Erario della sola imposta calcolata in misura fissa pari ad € 41.122,00 anziché nella misura reale addebitata ai clienti e calcolata in base alla corretta aliquota delle imposte ipotecarie e catastali del 2% del valore degli atti rogati (in numero di sei) come da contestazione.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con un primo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 314 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità del delitto di peculato, sostenendo di non avere indebitamente disposto *uti dominus* di alcuna somma ricevuta dai clienti per il versamento delle imposte per gli atti stipulati a loro richiesta, avendo sempre e successivamente corrisposto la differenza dovuta all'Erario come attestato dalle relative "Ricevute di trasmissione per pagamento integrativo" e che addirittura in relazione all'atto rep. 13702, racc. 49461 non è stato effettuato alcun versamento integrativo poiché l'importo dell'imposta versata era stato correttamente determinato.

Secondo il ricorrente nessun rilievo può, inoltre, assumere la circostanza che i versamenti integrativi, per cinque dei sei atti oggetto di contestazione – siano avvenuti a distanza di tempo dalla registrazione allo scopo di sanare la situazione.

La sentenza impugnata non ha, inoltre, preso in adeguata considerazione il tema della dedotta assenza di prova in ordine alla effettiva consegna al notaio, da parte dei clienti, di somme per importo maggiore di quello versato in sede di autoliquidazione, atteso che la successiva integrazione non esclude che i clienti abbiano fornito solo in un secondo momento la relativa provvista, sul punto dovendosi, perciò, denunciare motivazione del tutto apparente.

Si deduce, altresì, il travisamento della prova in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello nell'evocare, quale elemento a carico del prevenuto, la circostanza che la somma di € 1.440.000,00 riferibile a uno degli atti rogati giacesse già da anni sul proprio conto corrente bancario, dal momento che proprio tale circostanza rappresenta prova indiscutibile dell'assenza di qualunque condotta appropriativa.

Il ricorrente deduce, infine, vizi cumulativi di legge e di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo di peculato riguardo alla mancata considera-



zione dell'ascrivibilità delle condotte a mero errore, dovuto alla considerevole mole di atti registrati ogni anno dal proprio studio notarile e all'affidamento della registrazione telematica degli atti a propri dipendenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e come tale va dichiarato inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso prospetta l'erronea applicazione dell'art. 314 cod. pen., sostenendo la tesi che la sequenza composta: a) dal trattenimento di gran parte delle somme versate dai clienti al notaio per l'assolvimento delle imposte relative agli atti rogati; b) dall'autoliquidazione per via telematica delle imposte stesse in misura largamente inferiore al dovuto da parte del professionista; c) dal successivo versamento integrativo all'Erario delle somme nel loro ammontare pieno, all'esito o meno di un accertamento specifico da parte dell'Agenzia delle Entrate, non integrerebbe il delitto di peculato; in particolare il ricorrente allega che in tal modo egli non avrebbe disposto *uti dominus* delle somme in questione, poiché successivamente versate per l'intero al fisco.

La tesi è palesemente destituita di fondamento.

Omette evidentemente il ricorrente di considerare che nell'intervallo più o meno lungo in cui le (consistenti nella fattispecie) somme indebitamente non versate rimangono nella disponibilità dell'agente, esse generano comunque degli interessi e possono essere impiegate per operazioni finanziarie di breve o brevissima durata oppure fungere da garanzia per l'esecuzione di altre operazioni.

Tanto comporta, in punto di stretto diritto, poterne disporre *uti dominus* qualunque entro l'arco temporale più o meno lungo in cui le somme rimangono a disposizione dell'agente stesso, valendo tale disponibilità ad integrare precisamente il delitto di peculato di quel denaro che avrebbe dovuto essere immediatamente versato all'Erario.

E' evidente, pertanto, come, alla luce delle corrette coordinate ermeneutiche appena ricordate, non si sia consumato alcun travisamento del dato probatorio da parte della Corte di merito, quando ha ritenuto che la giacenza per alcuni anni della somma di € 1.440.000,00 sul conto corrente dell'imputato costituisca elemento di prova d'accusa dirimente a suo carico.

La vicenda oggetto del presente giudizio è del resto pressoché identica ad altre di cui la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione si è già occupata, affer-



mando in tali occasioni il principio che <integra il reato di peculato il notaio che si appropria di somme ricevute dai clienti per il pagamento dell'imposta di registro riguardante atti di compravendita immobiliare da lui rogati> (Sez. 6, sent. n. 20132 del 11/03/ 2015, Varchetta, Rv. 263547 in fattispecie di notaio che indicando una base imponibile inferiore a quella prevista all'atto dei rogiti, aveva calcolato un'imposta da pagare più bassa di quella già versata dai clienti e incamerato la differenza conseguentemente non corrisposta all'erario; Sez. 6, sent. n. 33879 del 10/06/2015, Manzi, non mass., esattamente in fattispecie di autoliquidazione telematica delle imposte in misura inferiore al dovuto e successiva corresponsione integrativa a seguito di controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate).

3. Le altre censure svolte in ricorso risultano, inoltre, inammissibili o perché formulate in maniera generica o perché articolate in punto di mero fatto.

Con riferimento al tema dell'imposta asseritamente liquidata in maniera corretta (con riferimento all'atto rep. 13702, racc. 49461) per la quale si deduce non essere stato effettuato alcun versamento integrativo, questa Corte di Cassazione non può evidentemente procedere ad alcun accertamento probatorio, né il ricorrente ha allegato a sostegno di quanto afferma alcun elemento specifico, da cui la genericità della doglianza.

Altrettanto è a dirsi della dedotta mancanza di prova in ordine all'effettiva consegna al notaio, da parte dei clienti, di somme di importo maggiore di quello versato in sede di autoliquidazione.

In questo caso, la deduzione viene articolata in termini addirittura ipotetici e quindi generici, sostenendosi che la successiva integrazione, nei termini dianzi precisati, non esclude, che vuol dire fa apparire possibile, che i clienti abbiano fornito solo in un secondo momento la relativa provvista; sul punto si deve comunque registrare che la Corte d'Appello ha evidenziato che nessun prova è stata fornita dall'imputato al riguardo (pag. 4 sent.).

Attiene, infine, al merito e quindi al fatto oggetto di giudizio e come tale improponibile per contrasto con l'art. 606, comma 3 cod. proc. pen., la doglianza che evoca vizi cumulativi di legge e motivazione in ordine alla dedotta mancata considerazione da parte della Corte d'appello dell'ascrivibilità delle condotte illecite a mero errore dei dipendenti dello studio notarile, cui era asseritamente demandata la registrazione telematica della ingente mole di atti annualmente rogati e registrati.

4. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versa-

mento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 2.000,00 (duemila).


P. Q. M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, 15/01/2019

Il consigliere estensore

Orlando Villoni



Il Presidente

Giacomo Paoloni

